



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
Ascoli Piceno

data del protocollo

ALL'UFFICIO MESSI DEL COMUNE DI
CASTIGNANO

Oggetto: **Notifica – 45566-45568 /2019/ord.ing.verb.2015**
YU LIYAN nata/o a FUJIAN (CINA) il 02-12-1972.

Ai fini di poter procedere alla notifica ex art. 138 e seg. c.p.c., di atti giudiziari nei confronti della persona di cui in oggetto, risultata **IRREPERIBILE** presso la residenza dichiarata, si trasmette copia n. 2 ord.ing. redatte per violazione dell'art. 29/3° del d.l.vo 507/99 e dell'art.16 legge 689/81.

Si resta in attesa di ricevere con cortese urgenza gli atti regolarmente notificati all'indirizzo PEC : *depassegni.prefap@pec.interno.it*

Qualora il trasgressore risulti residente in diverso comune, si prega di voler informare questo Ufficio.

N.B. LE SPESE DI NOTIFICA (allegare copia dell'atto notificato) VANNO RICHIESTE DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO RAGIONERIA DELLA PREFETTURA COMPETENTE NEL VOSTRO TERRITORIO-

Si ringrazia.

Il Dirigente l'AREA Il Reggente
Viceprefetto Aggiunto
(DINARDO)

agm 0736/291627



**PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ASCOLI
PICENO**

IL DIRIGENTE L'AREA III

Protocollo: M_IT PR_APUTG 0045566 20190828

Fascicolo:

VISTO il verbale di violazione, di seguito indicato, elevato nei confronti di YU LIYAN, nata a FUJIAN, CINA REPUBBLICA POPOLARE il 02/12/1972, in qualità di traente, con il quale è stata contestata al suddetto la violazione **dell'art. 2 della legge n. 386/1990**, così come modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 507/1999, in relazione ai seguenti assegni i quali, presentati in tempo utile, non sono stati pagati in tutto o in parte per difetto di provvista:

Banca - Filiale - Num. Assegno - CC	Luogo e data emissione	Importo	N. protocollo	Data verbale
POSTE ITALIANE SPA ASCOLI PICENO V.R. 7183956004	01/09/2014	600,00 €	M_IT PR_APUTG 0017605 20150422	22/04/2015

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione delle violazioni delle norme previste dal D.Leg.vo 507/99 e dall'art. 14 della L. 689/81 e che sono scaduti i termini per la produzione di eventuali scritti difensivi.

ATTESO che nessuna documentazione è stata prodotta, a tutt'oggi, a norma dell'art. 8 delle legge 386/90, secondo cui il pagamento dell'assegno oltre che degli interessi, della penale e delle eventuali spese di protesto deve avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo medesimo, in quietanza liberatoria sottoscritta dal creditore la cui firma sia stata autenticata dal pubblico ufficiale.

ATTESO, altresì, che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento in quanto il/i titolo/i presentato/i per il pagamento in tempo utile, non e/sono stato/i pagato/i per mancanza di fondi.

RITENUTO che nel caso in cui con più azioni si ponga in essere una pluralità di violazioni amministrative, il trasgressore soggiace alle sanzioni previste per ognuna di esse (Corte Cass. Sez. Lav. n. 3749 del 29/03/1993; Sez. I° n. 2573 del 17/03/1994).

RILEVATO che a norma dell'art. 3/1° comma legge 689/81, ciascuno è responsabile per la propria azione od omissione sia a titolo di dolo che di colpa come, peraltro, ribadito dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 7065 del 09/05/2003).

ATTESO che l'assegno è un titolo di credito formale ed astratto, contenente l'ordine incondizionato di pagamento a vista e quando un tale titolo viene emesso l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno, e risponde, pertanto, delle violazioni previste dall'art. 2 della legge 386/90 qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno manchino i necessari fondi di provvista.

TENUTO CONTO che la destinazione alla circolazione è pertanto un attributo intrinseco dell'assegno, non sopprimibile per volontà del privato in quanto la norma incriminatrice tutela non solo l'interesse del singolo creditore ma anche quello di terzi e quindi, l'interesse pubblico alla sicura trasmissione del titolo di credito.

VISTA la legge 386/90 (così come modificata dal D.Leg.vo 507/99), in particolare dall'art. 1 all'art. 5 dove è prevista per la violazione di che trattasi, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 6.197,00 nonchè delle sanzioni accessorie.

RITENUTO di poter determinare la gravità della sanzione applicando il minimo edittale di cui all'art. 11 della legge 689/81.-

VISTO il Decreto Legislativo del 30/12/1999 n. 507.

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689.



VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 0001520 del 06/03/2008 e la Sentenza della Corte di Cassazione n. 18190/2006.

VISTO l'art. 14 del D.Leg.vo 139/00, l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2002 e il vigente Decreto Prefettizio di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area III.-

ORDINA E INGIUNGE

A YU LIYAN, in qualità di traente, come sopra identificato, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:

n.assegno	Importo sanzione pecuniaria	Spese di notifica e di procedimento
7183956004	516,00 €	--
TOT.	516,00 €	18,00 €

I suddetti importi dovranno essere versati, **ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO**, all'Erario, cui spettano i relativi proventi, mediante versamento da effettuarsi a favore di **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di delega di pagamento **Mod. F23** ed indicando i seguenti codici: anno e numero di protocollo della presente ordinanza - codici tributo: **741T** per la sanzione amministrativa e **942T** per le spese di notifica e di procedimento - codice ufficio: **BAP - causale: PA**.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.

ASCOLI PICENO, il 28/08/2019

Per Copia Conforme
Assistente Amministrativo
Andrea Nicconio Mariotti
IL DIRIGENTE L'AREA III REGGENTE
Viceprefetto Aggiunto
(DINARDO)

mt P

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, individuato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs n. 150/2011.-

RELATA DI NOTIFICA. Io sottoscritto Luciano Lucarelli dichiaro di aver notificato l'atto che precede nella data rilevabile dal timbro di spedizione della Raccomandata A.R. mediante consegna di copia conforme a mezzo servizio postale Ascoli-Centro ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81 art. 149 del c.p.c. e legge 890/82.-

Il Funzionario Amministrativo
Luciano Lucarelli

YU LIYAN

IRREPERIBILE DAL 18/06/2019 , 00 (MESSI COMUNALI)
63032 CASTIGNANO (AP)



**PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ASCOLI
PICENO
IL DIRIGENTE L'AREA III°**

Protocollo: M_IT PR_APUTG 0045568 20190828

Fascicolo:

VISTI i verbali di violazione, di seguito indicati, elevati nei confronti di YU LIYAN, nata a FUJIAN, CINA REPUBBLICA POPOLARE il 02/12/1972, in qualità di traente, con i quali è stata contestata al suddetto la violazione **dell'art. 1 della legge n. 386/1990**, così come modificato dall'art. 28 del d. lgs. n. 507/1999, in relazione ai seguenti assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario:

Banca - Filiale - Num. Assegno - CC	Luogo e data emissione	Importo	N. protocollo	Data verbale
POSTE ITALIANE SPA ASCOLI PICENO V.R. 7186141299	21/11/2014	1.200,00 €	M_IT PR_APUTG 0019714 20150505	05/05/2015
POSTE ITALIANE SPA ASCOLI PICENO V.R. 7190821841	01/12/2014	1.200,00 €	M_IT PR_APUTG 0038481 20150922	22/09/2015

RILEVATO, che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione delle violazioni delle norme previste dal D.L.vo 507/99 e dall'art. 14 della L.689/81, che sono scaduti i termini per la produzione di eventuali scritti difensivi.

ATTESO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento in quanto il titolo è stato emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10/bis, lett. A) della Legge 386/90.-

CONSIDERATO che l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), così come previsto dagli artt. 9-10/bis della legge 386/90 modificato dall'art. 34 del D.L.vo 507/99 determina la revoca immediata di ogni autorizzazione ad emettere assegni e che la citata revoca comporta anche il divieto per qualunque istituto di credito di pagare assegni per mesi 6, anche se emessi nei limiti della provvista;

RITENUTO che l'eventuale avvenuto pagamento non è rilevante ai fini dell'archiviazione del predetto verbale di contestazione, in quanto, a norma dell'art. 8 della legge 386/90 il pagamento tardivo dell'assegno esclude l'applicazione delle sanzioni solo per la fattispecie di cui all'art. 29 e non per quelle dell'art. 28 del d.lvo 507/99 che ha modificato l'art. 1 della stessa Legge 386/90.

RITENUTO che nel caso in cui con più azioni si ponga in essere una pluralità di violazioni amministrative, il trasgressore soggiace alle sanzioni previste per ognuna di esse (Corte Cass. Sez. Lav. n. 3749 del 29/03/1993; Sez. I° n. 2573 del 17/03/1994).

RILEVATO che il sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24/11/1981 n. 689, l'art. 3 sancisce il principio della natura personale della responsabilità per la quale nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. (Cass. civ. sez. IV -2, ord. 16/01/2015 n. 705).

ATTESO che l'assegno bancario è un titolo di credito formale ed astratto, contenente l'ordine incondizionato (che prescinde dal rapporto sottostante) di pagamento a vista e quando un tale titolo viene emesso l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno e risponde, pertanto, delle violazioni previste dall'art. 1 della legge 386/90 qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno, manchi l'autorizzazione del trattario (sez. V, sent. n. 7988 del 07/07/1998);

TENUTO CONTO che la destinazione alla circolazione è pertanto un attributo intrinseco dell'assegno, non sopprimibile per volontà del privato in quanto la norma incriminatrice tutela non solo l'interesse del singolo creditore ma anche quello di terzi, e quindi l'interesse pubblico alla sicura trasmissione del titolo di credito;



VISTA la legge 386/90 (così come modificata dal D.L.vo 507/99), in particolare dall'art. 1 all'art. 5 dove è prevista per la violazione di che trattasi, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 1032,00 ad un massimo di € 6197,00 nonchè l'applicazione delle sanzioni accessorie;

RILEVATO di poter determinare la gravità della sanzione applicando il minimo edittale di cui all'art. 11 della L. 689/81;

VISTO il Decreto Lgv 30/12/1999 n. 507;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;

VISTA l'art. 14 del decreto legislativo n. 139/00, l'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 18/11/2002 e il vigente Decreto Prefettizio di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area III.

ORDINA E INGIUNGE

A YU LIYAN, in qualità di traente, come sopra identificato, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:

n.assegno	Importo sanzione pecuniaria	Spese di notifica e di procedimento
7186141299	1.032,00 €	--
7190821841	1.032,00 €	--
TOT.	2.064,00 €	18,00 €

I suddetti importi dovranno essere versati, **ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTIMO**, all'Erario, cui spettano i relativi proventi, mediante versamento da effettuarsi a favore di **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di delega di pagamento **Mod. F23** ed indicando i seguenti codici: anno e numero di protocollo della presente ordinanza - codici tributo: **741T** per la sanzione amministrativa e **942T** per le spese di notifica e di procedimento - codice ufficio: **BAP** - causale: **PA**.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.

APPLICA

Nei confronti di Yu Liyan in qualità di traente, le seguenti sanzioni accessorie per la durata rispettivamente indicata, a decorrere dal 31° giorno successivo alla notifica della presente ordinanza:

n.assegno	tipo sanzione accessoria	durata(mesi)
7186141299	Sanzione amministrativa accessoria (divieto di emettere assegni)	24
7190821841	Sanzione amministrativa accessoria (divieto di emettere assegni)	24

ASCOLI PICENO, il 28/08/2019

Per Copia Conforme

Assistente Amministrativa

Andrea Giacomini

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, individuato ai sensi dell'art. 6, comma 3 D.Lgs n. 150/2011.-

IL DIRIGENTE L'AREA III REGGENTE

Viceprefetto Aggiunto

(DINARDO)

mt P



RELATA DI NOTIFICA - Io sottoscritto Luciano Lucarelli dichiaro di aver notificato l'atto che precede al traente e/ obbligato in solido presso le singole residenze, nelle date rilevabili dal timbro di spedizione delle raccomandate AR mediante consegna di copia conforme a mezzo servizio postale Ascoli-Centro ai sensi della L. 689/81 art. 14, art.149 cpc e legge 890/82.

Il Funzionario Amministrativo
Luciano Lucarelli

YU LIYAN

IRREPERIBILE DAL 18/06/2019 , 00 (MESSI COMUNALI)
63032 CASTIGNANO (AP)

